

Legge regionale 08 aprile 2021 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

Art. 9

(Soggetti della sicurezza partecipata)

1. La Regione riconosce il ruolo delle comunità locali per la sicurezza del territorio e a tal fine sostiene nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere k) e l), iniziative di partecipazione realizzate tramite i volontari per la sicurezza di cui all'articolo 10, i gruppi di vicinato e i gruppi di cittadinanza attiva comunque denominati di cui all'articolo 11, con l'obiettivo di promuovere il rispetto della legalità e l'educazione civica.

2. In nessun caso dette attività possono essere realizzate in sostituzione dei compiti e delle potestà delle Forze di polizia statali e dell'attività di vigilanza o presidio di competenza della polizia locale.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 6, lettera g), L. R. 16/2021